



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 76
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 18 aprile 2023

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:	
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i> 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Ncl-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della
Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Martedì 18 aprile 2023

Plenaria

56^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BALBONI

indi del Vice Presidente
TOSATO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la Presidenza del Senato ha fatto pervenire il proprio assenso all'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per l'intero esame in sede referente del disegno di legge n. 591.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri, lunedì 17 aprile.

Il sottosegretario MOLTENI comunica la correzione di alcuni riferimenti normativi contenuti nell'emendamento 7.0.100, che viene quindi riformulato in un testo corretto, pubblicato in allegato al resoconto.

Altresì illustra alcune correzioni formali al cui accoglimento sarebbe subordinato il parere favorevole sul subemendamento 7.0.100/5.

Il PRESIDENTE avverte che riprende la votazione delle proposte emendative, a partire dal subemendamento 5.0.100/64

La senatrice MAIORINO (M5S) richiama l'attenzione sulla proposta in esame, volta a evitare che in situazioni di emergenza si utilizzino strutture provvisorie come le tendopoli.

Il senatore DE CRISTOFARO (Misto-AVS) annuncia il voto favorevole sul subemendamento in esame, che propone l'utilizzo di strutture sanitarie dismesse per l'accoglienza.

È quindi posto ai voti il subemendamento 5.0.100/64, che risulta respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/65.

Il senatore DE CRISTOFARO (Misto-AVS) ribadisce l'esigenza di assicurare che le strutture destinate all'accoglienza assicurino il rispetto della dignità della persona. Voterà pertanto a favore del subemendamento in esame.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/65 è respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/66.

La senatrice ZAMPA (PD-IDP) ricorda di aver visitato diversi centri per l'accoglienza dei migranti del tutto inadeguati per la mancanza dei minimi *standard* igienico-sanitari. Ritene doverosa una verifica sul punto da parte del Parlamento.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/66 è respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/67.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) esprime preoccupazione per il rischio che i migranti siano ospitati in strutture inadeguate dal punto di vista igienico e sovraffollate. Il subemendamento prevede espressamente spazi idonei quanto meno per nuclei familiari con minori.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) ritiene ragionevole la proposta in esame, che non si pone in alternativa a quella del Governo e lascia quindi la possibilità di trovare una sintesi. Ritiene opportuno che la Commissione avvii una indagine conoscitiva per acquisire elementi informativi sulle strutture di prima accoglienza, come proposto dalla senatrice Zampa, al fine di affrontare in modo più consapevole l'argomento.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/67 è respinto.

È quindi posto ai voti il subemendamento 5.0.100/68, che risulta respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/69.

Il senatore CATALDI (*M5S*) aggiunge la propria firma.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) sottolinea l'importanza della presenza nelle strutture di personale specializzato nell'assistenza di donne che hanno subito violenza durante il percorso migratorio. Vi sono associazioni e reti antiviolenza che offrono il loro prezioso supporto da questo punto di vista e che sarebbe giusto coinvolgere anche nell'accoglienza.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) sottoscrive il subemendamento 5.0.100/69, condividendo le considerazioni svolte dalla senatrice D'Elia.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) aggiunge la propria firma al subemendamento in esame, ritenendo che si tratti di una proposta fondata e ragionevole, cui si dovrebbe aderire in modo trasversale.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/69 è respinto.

Si passa alla votazione dei subemendamenti 5.0.100/70 e 5.0.100/71, di contenuto analogo.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) rileva che i subemendamenti in esame rappresentano un ulteriore tentativo di sensibilizzare il Governo ad accogliere almeno quelle proposte di modifica che affermano principi elementari di rispetto dei diritti umani. In questo caso, si fa riferimento a bambini e minorenni, per di più traumatizzati, che non dovrebbero vi-

vere in condizioni di degrado. Chiede pertanto al Governo una particolare attenzione per i nuclei familiari con minori.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/70 è respinto.

È quindi posto ai voti il subemendamento 5.0.100/71, che risulta respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/72.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) fa notare che la proposta in esame esplicita un diritto fondamentale riconosciuto dalla Carta di Nizza e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, a presidio del quale è stato posto l'istituto giuridico della protezione speciale.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/72 è respinto.

È quindi posto ai voti il subemendamento 5.0.100/73, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dei subemendamenti identici 5.0.100/74 e 5.0.100/75.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottolinea che la soppressione del comma 5 del nuovo articolo 5-*bis* è motivata dall'esigenza di garantire che, nella realizzazione delle strutture di accoglienza, siano rispettati principi di umanità e rispetto della dignità umana. Auspica quindi che la maggioranza accolga almeno le proposte di modifica più ragionevoli.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) esprime il proprio dissenso sul comma 5 del citato articolo 5-*bis*, non condividendo la previsione di facoltà di deroga nella stipula di contratti per l'affidamento del servizio di trasporto marittimo dei migranti.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti identici 5.0.100/74 e 5.0.100/75 sono respinti.

Si passa alla votazione dei subemendamenti identici 5.0.100/76 e 5.0.100/77.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) annuncia il proprio voto favorevole, richiamandosi alle medesime considerazioni espresse sui subemendamenti 5.0.100/74 e 5.0.100/75.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea l'opportunità di circoscrivere quanto più possibile le procedure in deroga. Esprime rammarico per l'indisponibilità del Governo ad accogliere le modifiche proposte.

Il sottosegretario MOLTENI richiama l'attenzione sul fatto che le deroghe sono previste proprio per salvaguardare la tutela dei diritti dei migranti, in quanto consentono di accelerarne il trasferimento quando i centri di accoglienza sono sovraffollati, come capita molto di frequente a quello di Lampedusa. Pertanto, ritiene incomprensibili le critiche formulate dalle opposizioni.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) precisa che le opposizioni non dissentono in ogni caso sull'esercizio delle facoltà di deroga, purché sia esplicitata la garanzia del rispetto di *standard* minimi per i diritti umani. Il rifiuto del Governo di accogliere tale proposta potrebbe ingenerare il dubbio che non si intenda osservare neanche i vincoli stabiliti dagli organi internazionali.

Il sottosegretario MOLTENI precisa che gli *hot spot* previsti dall'articolo 10-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998 sono stati realizzati dall'Italia in ottemperanza di obblighi comunitari, quindi ovviamente nel rispetto dei criteri di tutela di condizioni di vita dignitose. Le facoltà di deroga previste sono finalizzate a favorire il trasferimento dei migranti in altre strutture, nel caso che i centri di cui al citato articolo 10-ter siano sovraffollati e in attesa che siano ampliati.

Per quanto riguarda la gestione del centro di Lampedusa, ritiene che la Croce rossa dia garanzie di efficienza e affidabilità, dopo anni di amministrazioni opache, su cui vi sono perfino inchieste penali in corso.

Ritiene pertanto incomprensibili le argomentazioni delle opposizioni.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) fa notare che il Governo ha espresso parere contrario anche su tutti gli emendamenti che riguardavano i diritti di soggetti fragili come bambini e donne vittime di violenza.

Il sottosegretario MOLTENI assicura che il Governo intende rafforzare la tutela dei diritti, garantendo condizioni igienico-sanitarie adeguate.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti identici 5.0.100/76 e 5.0.100/77 sono respinti.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/78.

Il senatore CATALDI (*M5S*) sottolinea che, con il subemendamento in esame, si intende contribuire a restituire centralità al Parlamento, prevedendo che il Governo informi ogni anno le competenti Commissioni parlamentari in relazione all'attuazione delle misure di cui all'articolo 5-bis, per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), nel concordare con il senatore Cataldi, dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento in esame.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/78 è respinto.

Con distinte votazioni, sono poi respinti i subemendamenti 5.0.100/79, 5.0.100/80, 5.0.100/81 e 5.0.100/82.

Posti congiuntamente ai voti, sono quindi respinti i subemendamenti identici 5.0.100/83, 5.0.100/84 e 5.0.100/85.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/86.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) auspica l'approvazione del subemendamento in esame, che prevede cautele maggiori per individui fragili, come le vittime di violenza, i nuclei familiari con minori, i disabili, gli anziani e le persone LGBTI+, alla pari dei richiedenti protezione internazionale.

Il sottosegretario MOLTENI precisa che tutti i soggetti vulnerabili sono accolti nel sistema di accoglienza e integrazione (SAI), mentre gli altri vengono indirizzati ai centri di accoglienza straordinaria (CAS), dove sono garantiti solo i servizi primari. Pertanto, non solo sono prive di fondamento le affermazioni secondo cui il Governo avrebbe smantellato il SAI (ex SPRAR). Vi è l'intenzione invece di rafforzare il SAI e razionalizzare i CAS, per realizzare una buona accoglienza dei titolari di protezione internazionale e garantire una efficace integrazione, favorendo strutture di minori dimensioni e superando le cattive gestioni del passato.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/86 è respinto.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti i subemendamenti identici 5.0.100/87 e 5.0.100/88.

Si passa alla votazione dei subemendamenti identici 5.0.100/89 e 5.0.100/90.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottolinea che i subemendamenti in esame intendono ampliare l'elenco dei soggetti che possono accedere al sistema di accoglienza, precisando i criteri di ammissione. Esprime rammarico per il rifiuto del Governo ad accogliere anche proposte condivisibili.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti i subemendamenti identici 5.0.100/89 e 5.0.100/90.

Con distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti 5.0.100/91 e 5.0.100/92.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/93.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) sottolinea che i subemendamenti proposti mirano a esplicitare le garanzie annunciate dal Governo, al fine di evitare incomprensioni e dubbi interpretativi, e quindi non si ravvisa la ragione del parere contrario.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene ingiustificabile il mancato accoglimento di proposte ampiamente condivisibili, alla luce delle intenzioni del Governo, che tuttavia non trovano una rispondenza nel testo scritto.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/93 è respinto.

È quindi posto ai voti il subemendamento 5.0.100/94, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dei subemendamenti identici 5.0.100/95 e 5.0.100/96.

Il senatore CATALDI (*M5S*) pone l'esigenza di una proporzionalità della sanzione, ritenendo eccessiva la decadenza dalle misure di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e dei permessi di soggiorno indicati che non si presentino entro sette giorni presso la struttura individuata dal servizio centrale. Fa presente che si tratta di persone straniere, che non conoscono l'ordinamento giuridico italiano.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti i subemendamenti identici 5.0.100/95 e 5.0.100/96.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/97.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che il subemendamento in esame propone una soluzione più equilibrata in riferimento alla questione sollevata dal senatore Cataldi. Infatti, non si sopprime la previsione della decadenza dalle misure di accoglienza, ma si stabilisce che la valutazione della fondatezza dei motivi del ritardo sia rimessa all'ente locale titolare del progetto di accoglienza, previa interlocuzione con l'interessato.

Il relatore DE PRIAMO (*FdI*) precisa che è già previsto l'intervento del prefetto, il quale può valutare l'opportunità di sentire l'interessato. Stabilire l'obbligo di questa interlocuzione, invece, potrebbe vanificare l'applicazione della norma, in quanto il soggetto potrebbe rifiutarsi di presentarsi per essere ascoltato.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/97 è respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/98.

Il senatore CATALDI (*M5S*) auspica l'approvazione del subemendamento in esame, che estende a trenta giorni il periodo di tempo per presentarsi nella struttura indicata per i titolari di permesso di soggiorno per cure mediche. Invita in ogni caso a riconsiderare l'adeguatezza della sanzione prevista, anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-233/18 del 12 novembre 2019, secondo cui l'esclusione temporanea dalle misure di accoglienza è ammessa solo in caso di comportamento gravemente violento.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) ritiene che il Governo, se davvero intende rafforzare il sistema di garanzie a tutela dei diritti umani dei migranti, avrebbe potuto accogliere almeno qualcuno degli emendamenti proposti dalle opposizioni. Tra l'altro, le rassicurazioni espresse oralmente non sono sufficienti, a fronte di un testo che fa venir meno le misure di accoglienza per motivi non sufficientemente gravi, aumentando così le situazioni di irregolarità. Segnala, inoltre, che il decreto-legge alimenterà sicuramente il contenzioso.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) sottolinea che il semplice inasprimento delle sanzioni non rappresenta un efficace deterrente nei confronti dell'immigrazione clandestina e del traffico di esseri umani. Basti pensare ai casi in cui sono posti alla guida di imbarcazioni gli stessi migranti, a volte addirittura minorenni.

Il PRESIDENTE osserva che la magistratura, con prudente apprezzamento, saprà valutare caso per caso, distinguendo le fattispecie e le relative responsabilità.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/98 è respinto.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 5.0.100/99 e 5.0.100/100 sono respinti.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti identici 5.0.100/101 e 5.0.100/102 sono respinti.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/103.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) aggiunge la propria firma al subemendamento in esame, condividendo le modifiche proposte, secondo cui il provvedimento di decadenza dalle misure di accoglienza è eventuale, dovendosi prima valutare le specifiche motivazioni della condotta del titolare del permesso di soggiorno, ed espressamente motivato.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/103 è respinto.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti identici 5.0.100/104 e 5.0.100/105 sono respinti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti identici 5.0.100/106, 5.0.100/107 e 5.0.100/108, che risultano respinti.

Si passa alla votazione dei subemendamenti identici 5.0.100/109 e 5.0.100/110.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che la proposta di sopprimere il comma 2 del nuovo articolo 5-ter mira a escludere applicazioni automatiche della norma, che non tengano conto dei casi specifici.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*), nel concordare con il senatore Giorgis, fa notare che i subemendamenti proposti non alterano l'impianto del provvedimento. Pertanto, il Governo dovrebbe tenerne conto, se volesse davvero favorire un confronto costruttivo.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) ritiene inopportuno che il Governo respinga la disponibilità delle opposizioni a collaborare per migliorare il testo, nonostante sia già molto divisivo. Accogliere almeno una parte dei correttivi delle opposizioni sarebbe stato un segnale di maturità politica.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti identici 5.0.100/109 e 5.0.100/110 sono respinti.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/111.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene opportuno sopprimere, come proposto dal subemendamento in esame, le lettere *a*) e *b*) del comma 2 del nuovo articolo 5-ter, con cui si prevedono casi di esclusione delle prestazioni di prima assistenza. Ritiene che tale misura non farà altro che aumentare le situazioni di irregolarità.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/111 è respinto.

È quindi posto ai voti il subemendamento 5.0.100/112, che risulta respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/113.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), nell'annunciare il voto favorevole, esprime considerazioni critiche per la indisponibilità al confronto da parte del Governo.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/113 è respinto.

È quindi posto ai voti il subemendamento 5.0.100/114, che risulta respinto.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti identici 5.0.100/115, 5.0.100/116 e 5.0.100/117 sono respinti.

In esito a distinte votazioni, sono quindi respinti i subemendamenti 5.0.100/118, 5.0.100/119 e 5.0.100/120.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/121.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) sottolinea l'importanza del subemendamento in esame, che propone di aggiungere il riferimento all'inclusione, oltre all'accoglienza. Solo in questo modo, infatti, si possono effettivamente ridurre le situazioni di irregolarità. Ribadisce come il decreto del Governo finisca per aumentare le situazioni di irregolarità.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) osserva che l'inclusione degli stranieri è fondamentale non solo per disporre di nuova manodopera, ma anche per far fronte al calo demografico del Paese, come è emerso nel corso delle audizioni, a prescindere dalle differenti impostazioni culturali.

Il sottosegretario MOLTENI chiarisce che il Governo non intende affatto far pesare gli oneri economici e organizzativi dell'accoglienza sugli enti locali, come è accaduto invece con l'operazione «Mare nostrum»; peraltro, la nomina del commissario straordinario e la dichiarazione dello stato di emergenza mirano proprio a questo obiettivo.

Osserva, inoltre, che per realizzare un progetto di integrazione non è sufficiente assegnare un permesso di soggiorno. Per questo motivo, il Governo è convinto che l'istituto della protezione speciale, utilizzato come una sorta di sanatoria per le situazioni diverse dal riconoscimento dello *status* di rifugiati e dalla protezione sussidiaria, finisca solo per attrarre nuova immigrazione e ostacolare le espulsioni, mettendo in crisi il sistema dell'accoglienza.

Il senatore LISEI (*FdI*) ritiene che la dichiarazione dello stato di emergenza rappresenti un'assunzione di responsabilità da parte del Governo, per evitare che la situazione diventi incontrollabile, a causa di una sorta di sanatoria generalizzata. A suo avviso, l'asilo e la protezione sussidiaria sono già sufficienti per garantire tutela alle persone in condizioni più drammatiche, mentre la richiesta di sopprimere l'istituto della protezione speciale proviene proprio dai territori, in difficoltà per la pressione dei flussi migratori.

Ritiene opportuno adottare politiche equilibrate per risolvere un problema così complesso. Infatti, il Governo, da un lato, sta cercando di stipulare accordi bilaterali con alcuni Paesi africani, assicurando maggiori quote in cambio di cooperazione per il rimpatrio dei clandestini; dall'altro,

intende accrescere la disponibilità di manodopera, limitando la concessione del reddito di cittadinanza, e contrastare la denatalità attraverso adeguate politiche demografiche.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che non è ancora in discussione il subemendamento 7.0.100/174, che interviene sulla protezione speciale, su cui peraltro ancora non si conosce la posizione del Governo.

Osserva che l'integrazione rappresenta un processo lungo e complesso, che richiede anche investimenti per garantire sicurezza, qualità della vita, convivenza armoniosa. Se, da un lato, non è sufficiente concedere il permesso di soggiorno per realizzarla, dall'altro, non si può neanche pensare di risolvere il problema limitandosi ad agire sui criteri per la concessione o il diniego. In questo modo, invece, si finisce soltanto per accrescere il numero delle presenze irregolari.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) ritiene inopportuna la scelta delle opposizioni di ricorrere a pratiche ostruzionistiche per evitare l'approvazione di un provvedimento volto a gestire l'emergenza, dal momento che gli attuali flussi migratori risultano fuori controllo. La nomina del commissario straordinario va in questa direzione e intende consentire di intervenire in modo tempestivo ed efficace, evitando che i sindaci debbano sostenere da soli gli oneri dell'accoglienza. Anche l'abolizione della protezione speciale rientra nel quadro degli interventi necessari a governare il fenomeno, in quanto si scoraggiano le partenze. In ogni caso, assicura che la maggioranza non intende ridurre le tutele dei migranti, che in Italia sono molto più garantite che in altri Paesi.

Conclude, auspicando che il provvedimento sia approvato con i miglioramenti proposti, in attesa che l'Unione europea adotti misure più incisive per regolare il fenomeno.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) rifiuta la rappresentazione semplicistica che contrappone la chiusura dei confini italiani a un'accoglienza degli stranieri indiscriminata. Fa presente che alcune forze politiche della maggioranza, quando erano all'opposizione, minacciavano provvedimenti radicali, quali il blocco navale, mentre, attualmente, il numero degli sbarchi è drammaticamente aumentato.

Nel ritenere improduttivo il ricorso all'ostruzionismo, osserva che una maggiore disponibilità al confronto avrebbe forse favorito la definizione di un testo più equilibrato. Si è preferito, invece, percorrere la strada della contrapposizione ideologica e delle dichiarazioni propagandistiche, dimenticando che le persone a cui saranno applicate le norme in esame scappano da guerre, miseria e persecuzioni.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/121 è respinto.

Il PRESIDENTE avverte che sta per riunirsi la Giunta delle elezioni e immunità parlamentari, di cui fanno parte alcuni componenti della Commissione.

Peraltro, considerato l'elevato numero di emendamenti ancora da esaminare e il fatto che il disegno di legge in titolo è iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna dell'Assemblea, prende atto dell'impossibilità di concludere l'esame del provvedimento con il conferimento del mandato al relatore.

Nell'esprimere il proprio rammarico, in quanto l'argomento avrebbe meritato un confronto nel merito più approfondito, comunica quindi che riferirà all'Assemblea sull'andamento dei lavori, rappresentando che la Commissione non ha potuto concludere l'esame del provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 591**(al testo del decreto-legge)****Art. 7.****7.0.100 (testo corretto)**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:***«Art. 7-bis.***(Disposizioni urgenti in materia di procedure accelerate in frontiera)*

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 1-*bis*, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero dell'area dei funzionari o delle elevate professionalità dell'Amministrazione civile dell'interno appositamente formato in materia di protezione internazionale a cura dell'amministrazione medesima successivamente all'ingresso in ruolo";

b) all'articolo 28-*bis*:

1) al comma 2:

1.1) alla lettera *b*), l'ultimo periodo è soppresso;

1.2) dopo la lettera *b*) è inserita la seguente: "*b-bis*) domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-*bis*.";

1.3) alla lettera *c*), dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 2-*bis*" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto alla lettera *b-bis*)";

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Nei casi di cui alle lettere *b*) e *b-bis*) del comma 2 la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito e la commissione territoriale decide nel termine di sette giorni dalla ricezione della domanda.";

c) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi o nuove prove, in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, che rendono significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale, salvo che il richiedente allegghi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, impossibilitato a presentare tali elementi o prove in occasione della sua precedente domanda o del successivo ricorso giurisdizionale.";

2) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Nei casi di cui al comma 1, la domanda è sottoposta a esame preliminare da parte del presidente della commissione, diretto ad accertare se emergono o sono stati adottati, da parte del richiedente, nuovi elementi o nuove prove, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e che il ritardo nella presentazione di tali nuovi elementi o prove non è imputabile a colpa del ricorrente, su cui grava l'onere di allegazione specifica. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il Presidente della Commissione procede anche all'audizione del richiedente sui motivi adottati a sostegno dell'ammissibilità della domanda nel suo caso specifico.";

d) all'articolo 35-*bis*:

1) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettere b), b-*bis*), c) ed e)";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che respinge o dichiara inammissibile un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che respinge o dichiara inammissibile una prima domanda reiterata, ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 29-*bis*."

e) dopo l'articolo 35-*bis* è inserito il seguente:

"Art. 35-*ter*.

(Sospensione della decisione in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura in frontiera)

1. Quando il richiedente è trattenuto ai sensi dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione della commissione territoriale è ammesso ricorso nel termine di quattordici giorni dalla notifica del provvedimento e si applica l'articolo 35-*bis*, comma 3. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo.

2. Il ricorso è immediatamente notificato a cura della cancelleria al Ministero dell'interno presso la commissione territoriale o la sezione che ha adottato l'atto impugnato e al pubblico ministero, che nei successivi due giorni possono depositare note difensive. Nello stesso termine, la commissione che ha adottato l'atto impugnato è tenuta a rendere disponibili il verbale di audizione o, ove possibile, il verbale di trascrizione della videoregistrazione, copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame. Alla scadenza il giudice in composizione monocratica provvede allo stato degli atti entro cinque giorni con decreto motivato non impugnabile.

3. Dal momento della proposizione dell'istanza e fino all'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 2, ultimo periodo, il ricorrente non può essere espulso o allontanato dal luogo nel quale è trattenuto.

4. Quando l'istanza di sospensione è accolta il ricorrente è ammesso nel territorio nazionale e gli è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, disposta ai sensi del comma 3, perde efficacia se il ricorso è rigettato, con decreto anche non definitivo.

5. Alla scadenza del termine di cui comma 2, ultimo periodo, il giudice, in composizione collegiale, procede ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 7 e seguenti, in quanto compatibili."

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6,

1) al comma 2:

1.1) all'alinea, dopo le parole: "n. 286" sono inserite le seguenti: ", nei limiti dei posti disponibili,";

1.2) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) è necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga, ai sensi dell'articolo 13, comma 4-bis, lettere *a*), *c*), *d*), ed *e*), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata caso per caso.";

2) al comma 3-bis, dopo le parole: "per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza" sono inserite le seguenti "anche mediante il ricorso alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e la verifica delle banche dati.";

b) dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

"Art. 6-bis.

(Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 6, commi 2 e 3-bis e nel rispetto dei criteri definiti all'articolo 14, comma 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il richiedente può essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b) e b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e fino alla decisione dell'istanza di sospensione di cui all'articolo 35-bis, comma 4, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato.

2. Il trattenimento di cui al comma 1 può essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, ovvero non presti idonea garanzia finanziaria. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono individuati l'importo e le modalità di prestazione della predetta garanzia finanziaria.

3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della procedura in frontiera ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile di quattro settimane.

4. Nei casi di cui al comma 1, il richiedente è trattenuto in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 situati in prossimità della frontiera o della zona di transito, per il tempo strettamente necessario all'accertamento del diritto ad entrare nel territorio dello Stato. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5.

Art. 6-ter.

(Trattenimento del richiedente sottoposto alla procedura Dublino)

1. In attesa del trasferimento previsto dal regolamento (UE) n. 604/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, lo straniero può essere trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ove sussista un notevole rischio di fuga e sempre che non possano disporsi le misure di cui al medesimo articolo 14,

comma 1-*bis*. La valutazione sul notevole rischio di fuga è effettuata caso per caso.

2. Il notevole rischio di fuga sussiste quando il richiedente si sia sottratto a un primo tentativo di trasferimento, ovvero qualora ricorrano almeno due delle seguenti circostanze:

- a) mancanza di un documento di viaggio;
- b) mancanza di un indirizzo affidabile;
- c) inadempimento dell'obbligo di presentarsi alle autorità competenti;
- d) mancanza di risorse finanziarie;
- e) quando il richiedente ha fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione.

3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per l'esecuzione del trasferimento. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo complessivo di sei settimane. In presenza di gravi difficoltà relative all'esecuzione del trasferimento il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il trattenimento per ulteriori trenta giorni, fino a un termine massimo di ulteriori sei settimane. Anche prima di tale termine, il questore esegue il trasferimento dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5."

Art. 7-ter.

(Disposizioni in materia di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. La commissione, nel caso in cui ritenga che non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e non ricorrano le condizioni per la trasmissione degli atti al questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale o per cure mediche, acquisisce dal questore elementi informativi circa la non sussistenza di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-*bis* e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.";

- b) all'articolo 32, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La decisione di cui al comma 1, lettere b), b-*bis*) e b-*ter*), e il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23, 29 e 29-*bis*, comportano, alla scadenza del termine per l'impugnazione, l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un per-

messo di soggiorno ad altro titolo e salvo che la commissione territoriale rilevi la sussistenza di una delle condizioni di cui all'articolo 32, comma 3.2 e 3-*bis* o di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-*bis* e 2, del decreto legislativo 2 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al periodo precedente, la decisione reca anche l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso di cui all'articolo 13, commi 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'attestazione tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13, e il questore procede ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, salvi gli effetti di cui all'articolo 35-*bis*, commi 3 e 4. Il provvedimento recante l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio in conformità al presente comma è impugnabile con ricorso unitario ai sensi dell'articolo 35, comma 1.";

c) all'articolo 33, comma 3, le parole: "all'articolo 32, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 27, comma 2-*bis*, e all'articolo 32, commi 3 e 4.";

d) all'articolo 35, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Avverso i provvedimenti della commissione territoriale di cui all'articolo 32 e avverso i provvedimenti della Commissione nazionale di cui all'articolo 33, è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stata esclusivamente riconosciuta la protezione sussidiaria o la protezione speciale o nel caso di cui all'articolo 32, comma 3.1";

e) all'articolo 35-*bis*, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. La commissione che adottato il provvedimento di diniego, successivamente alla sua notifica all'interessato, rende disponibile la videoregistrazione al suo difensore munito di procura dopo la verifica della procura effettuata a cura della cancelleria del giudice competente per l'impugnazione, con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16. Entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, la commissione mette a disposizione del giudice mediante gli strumenti del processo civile telematico il verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del medesimo articolo 14, comma 1, copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame di cui al Capo III, nonché l'indicazione delle informazioni di cui all'articolo 8, comma 3, utilizzate ai fini della decisione. Nel medesimo termine la commissione mette a disposizione del giudice la videoregistrazione con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16.".

Art. 7-quater.

(Disposizioni in materia di convalida dei provvedimenti di accompagnamento immediato alla frontiera e di trattenimento)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 13, dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:

"5-bis.1. La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui all'articolo 14 del presente testo unico nel quale lo straniero è trattenuto, in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi da quarto a decimo del comma 5 del predetto articolo 6.";

b) all'articolo 14, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui al comma 1 nel quale lo straniero è trattenuto, in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi da quarto a decimo del comma 5 del predetto articolo 6."».
